

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del Deputato LA LOGGIA

Presentata il 1° aprile 1982

Modifiche agli articoli 119, 120, 121, 122 e 123 del Regolamento.
Disciplina dell'esame del disegno di legge finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, a norma dell'articolo 119 del Regolamento della Camera, « Nel periodo dedicato all'esame dei disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale dello Stato sono esaminati anche gli altri documenti relativi alla politica economica nazionale ed alla gestione del pubblico denaro ». In tale periodo « nessuna Commissione può essere convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare ed indifferibile necessità ». L'articolo 120 del Regolamento dispone, poi, che « i disegni di legge concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame dei singoli stati di previsione e conti consuntivi alle Commissioni competenti per materia », che redigono a conclusione di tale esame non un normale parere, ma una vera e propria relazione.

A queste ultime (articolo 121 del Regolamento) devono essere presentati gli emendamenti concernenti variazioni compensative entro i singoli stati di previsione, emendamenti che, se approvati, sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione. Invece gli emendamenti che modificano le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali della entrata e della spesa sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina assieme agli emendamenti proposti dalle singole Commissioni ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea (articolo 121 citato). Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea. La Commissione bilancio nei venti giorni successivi a quelli di scadenza dei termini assegnati a ciascuna Commissione (venti giorni) approva i disegni di legge ed i documenti connessi e la relazione generale per il bilancio e per il consuntivo (articolo 120).

Una interpretazione delle dette norme, in relazione a quelle contenute nella legge di riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (5 agosto 1978, n. 468), porta a ritenere che il disegno di legge finanziaria, per la sua stretta connessione con il bilancio, non possa che considerarsi rientrante fra quelli cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 120 del Regolamento e, comunque, come atto relativo alla politica economica nazionale ed alla gestione del pubblico denaro. La legge finanziaria, infatti, a norma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, il cui ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale. Inoltre provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio, per le entrate e le spese, che si intende perseguire in coerenza (come dispone l'articolo 4 della citata legge) con il bilancio pluriennale e con la indicazione dell'andamento delle entrate e delle spese, sia sulla base della legislazione vigente, sia in coordine con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Ne discende che la legge finanziaria deve essere esaminata con le medesime procedure e nel medesimo periodo del rendiconto e del bilancio dello Stato rispettando, come è ovvio, un ordine di precedenza che vede al primo posto il rendiconto, poi la legge finanziaria ed infine il bilancio.

L'adozione di tale procedura consente, per un verso, alle Commissioni competenti sulle singole materie una valutazione più ampia e più approfondita sui riflessi che la legge finanziaria determina sull'andamento delle entrate e delle spese

secondo le rispettive competenze e, per altro verso, rispetta la competenza della Commissione bilancio all'esame e al coordinamento complessivo della manovra di bilancio (in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale — articoli 4 e 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468) che costituiscono l'essenza dei suoi compiti istituzionali. Inoltre il vincolo relativo alla presentazione degli emendamenti, risultante dai punti 2 e 3 dell'articolo 121 del Regolamento, meglio consente di assicurare il rispetto delle finalità a cui la legge finanziaria è chiamata ad assolvere, evitando che emendamenti, a sorpresa, in Aula, possano stravolgere, senza un preventivo esame in sede tecnica, gli indirizzi assunti dal Governo ai fini della compatibilità complessiva della manovra economica e finanziaria.

È pertanto da condividere la risoluzione assunta nella seduta del 18 marzo 1980 dalla Giunta del Regolamento, secondo la quale debbono essere adottate per l'esame del disegno di legge finanziaria le medesime procedure previste per il disegno di legge di bilancio dagli articoli del capo XXVII del Regolamento, essendosi ritenuto che tale legge « costituisce il necessario presupposto normativo della legge di bilancio » con la quale deve ritenersi collegata in unico sistema, in quanto fissa « le fondamentali coordinate finanziarie » e determina « le scelte più significative ».

Resta peraltro l'esigenza di una riforma del Regolamento nella parte che riguarda le procedure d'esame del bilancio per adeguarle all'intervenuta riforma della contabilità di Stato.

A tale esigenza rispondono le presenti proposte di modifica.

TESTO PROPOSTO

La didascalia del capo XXVII del Regolamento è sostituita dalla seguente:

« DELL'ESAME DEL BILANCIO, DELLA LEGGE FINANZIARIA, DEL RENDICONTO, DEI DOCUMENTI DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE RELAZIONI GOVERNATIVE ».

L'articolo 119 del Regolamento è così modificato:

Al primo comma, dopo le parole « del bilancio preventivo » sono aggiunte le seguenti: « , della legge finanziaria ».

Al secondo comma, dopo le parole « del bilancio » sono aggiunte le seguenti: « , della legge finanziaria ».

L'articolo 120 del Regolamento è così modificato:

Al primo comma, dopo le parole « il bilancio di previsione » sono aggiunte le seguenti: « , la legge finanziaria ».

Al secondo comma la parola « venti » è sostituita dalla parola « dieci »; dopo le parole « del bilancio » sono aggiunte le seguenti: « , della legge finanziaria ».

Al terzo comma le parole « Quando il disegno di legge concernente il bilancio è presentato » sono sostituite dalle seguenti: « Quando i disegni di legge concernenti il bilancio e la legge finanziaria sono presentati » e, dopo le parole « stati di previsione » sono aggiunte le seguenti: « e delle parti della legge finanziaria di rispettiva competenza ».

I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi dodici giorni, esamina

i disegni di legge finanziaria e del bilancio e i documenti connessi e approva le relative relazioni. Entro lo stesso termine possono essere presentate le relazioni di minoranza. Alle relazioni sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione, della legge finanziaria e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

6. Conclusa la discussione generale sulla legge finanziaria, la votazione sugli articoli ha luogo cominciando da quello in cui vengono determinati, in termini di competenza, i limiti massimi del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso dei prestiti ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

7. Successivamente, conclusa la discussione generale del disegno di legge concernente il bilancio di previsione, la votazione sugli articoli ha luogo cominciando da quello in cui sono determinati i totali generali, in termini di competenza ed in termini di cassa, della spesa dello Stato ».

L'articolo 121 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«1. Gli emendamenti compensativi concernenti le singole parti della legge finanziaria e quelli relativi ad un singolo stato di previsione, che si limitano cioè a proporre variazioni entro il medesimo, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, stabiliti nella legge finanziaria ovvero le ripartizioni di spesa

tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa od il quadro generale riassuntivo sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel precedente comma, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea ».

L'articolo 123 del Regolamento è così modificato:

I commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La discussione sulle linee generali della legge finanziaria e quella del bilancio e del consuntivo in Assemblea concernono l'impostazione globale della politica economica e finanziaria nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Per la votazione della legge finanziaria e del disegno di legge concernente il bilancio di previsione si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nei commi settimo e ottavo dell'articolo 120. Per la discussione sui singoli stati di previsione si adottano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 85.

4. Per l'esame, la discussione e la votazione delle note di variazione e della nota di assestamento del bilancio si adottano, in quanto applicabili, le norme del presente capo ».